

del luogo di sua nascita, e la sua collocazione nella lista dei renitenti, dacchè il medesimo non si presentò all'assento, è perfettamente regolare ai termini del regolamento in vigore; ritenuto che allo stato delle cose, oltre al non potersi, anche per difetto di organizzazione dei Consigli di leva in Sardegna, ammettere la surrogazione in quest'ultimo luogo, anzichè nel luogo ove il Sivori trovasi iscritto, non potrebbe poi questi pretendere il diritto di presentare un surrogato nè in Chiavari, nè altrove, se prima non rimuove l'ostacolo nascente dalla sua iscrizione nella lista dei renitenti, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1895. G. B. Molinari, residente a Cagliari, chiede il congedo del suo figlio Francesco, caporale nel corpo dei cacciatori franchi.

Esso adduce in appoggio della sua domanda circostanze tali di famiglia che, ove fossero giustificate, renderebbero il petente degno di vedere accolta la sua domanda.

La Commissione, ritenuto che, oltre al non apparire questa domanda presentata al dicastero competente, sarebbe sprovvista d'ogni giustificazione, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizioni 1664 e 1960. Giorgio Battista Zavattero, da Saluzzo, colla prima, e Giovanni Turchelli, da Palestro, colla seconda di queste petizioni, rappresentano trovarsi in tali condizioni di famiglia, per cui hanno diritto al rinvio dei loro rispettivi figli Giovanni Battista Zavattero ed Eusebio Turchelli, soldati, il primo nel 14° reggimento fanteria e l'altro in Novara cavalleria.

Soggiungono di avere, quegli da un anno e più, e questi da vari mesi, ricorso a tal uopo al ministro di guerra cogli opportuni documenti, senza ottenerne quel favorevole esito che sostengono esser loro dovuto.

Chieggono conseguentemente che si faccia ragione alla loro istanza.

La Commissione, sebbene non abbia sott'occhio verun documento giustificativo delle pretese ragioni, siccome tuttavia si afferma che questi documenti vennero trasmessi al Ministero competente, a cui ebbero i petenti ricorso da lungo tempo, perciò vi propone la trasmissione di queste petizioni al Ministero suddetto perchè vi provveda a termini di ragione.

(La Camera approva.)

Petizione 1985. Mattis Venceslao, da Casale, nominato sottotenente dal Governo provvisorio di Milano nei cacciatori della morte, e stato destinato, dopo la ritirata del 1848, al deposito dei corpi Lombardi, stanziati in Ivrea, si lagna di essere stato con dispaccio ministeriale del 10 giugno 1849 dispensato dal servizio.

Esso invoca il decreto dell'8 settembre 1848, in forza del quale dice essere stato ammesso al servizio in quest'armata, e chiede di venir compreso nel novero degli ufficiali in aspettativa.

La Commissione, ritenuto che l'invocato decreto 8 settembre 1848, col quale vennero istituiti i reggimenti lombardi nell'armata, non diede diritto agl'individui facienti parte dei medesimi ad essere mantenuti nel servizio; ritenuto che non essendosi giustificato verun motivo speciale di favore pel petente, non è il caso che la Camera abbia a prendere siffatta domanda in considerazione, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizioni 1925 e 1936. Dodici fabbricanti di pesi e misure in Torino, ed altrettanti in Ciampieri, espongono in queste

due petizioni i motivi per cui non converrebbe esimere dal dazio l'introduzione in questi Stati dei pesi e misure fabbricati all'estero.

Tale domanda stata inoltrata allorchè disputavasi nella precedente Legislatura sul progetto di legge transitoria relativa a quella materia, ove era stata da qualche membro fatta quella proposta, non sembra più presentare in oggi veruna opportunità. Quindi la Commissione vi propone sovra di queste petizioni l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1915. Il comune di Oliano, mandamento di Nuoro in Sardegna, ha formolato, con suo ordinamento 25 luglio 1849, 14 capi di petizione:

Nel 1° si chiede lo stabilimento di un giudice sul luogo, cui gli Olianesi sarebbero disposti a pagare con danaro comunale, mediante versione in detto erario dei dritti che ora si pagano all'erario dello Stato. Fondano tale domanda alla molla di distanza di quel comune dall'attuale capoluogo (quale distanza però non dicono quale sia) ed all'esistenza di un fiume difficilmente traghettabile tra quel comune e il capoluogo medesimo.

Nel 2° si chiede che il giudice a nominarsi sia persona locale, ancorchè non laureata; poichè, al dire dei petenti, oltre al non esser sempre i laureati più istruiti di quei che non lo sono, il volere che i giudici siano laureati è contrario allo Statuto, secondo il quale tutti i cittadini sono eguali in faccia alle leggi.

Nel 3° si chiede lo stabilimento in quel luogo di un corpo di forza armata pel mantenimento della sicurezza e dell'ordine.

Nel 4° si fa lagnanza che i beni stabili dell'azienda ex-gesuitica, e quelli posseduti dal pio legato siano esenti dalle contribuzioni.

Nel 5° si chiede il rimborso della mercede anticipata per varie annate, cioè dal 1835 al 1847, dal comune al precettore delle scuole di latinità in ragione di lire 120 annue, quale mercede si dice dover essere a carico della predetta azienda ex-gesuitica.

Nel 6° si parla di tre annate di tale mercede, ma non s'intende dalle espressioni adoperate qual cosa si voglia in proposito.

Nel 7° si move lagnanza perchè il parroco di quel luogo, interrogato se volesse presentare il conto relativo alla chiesa e legati pii di cui ritiene l'amministrazione, a termini dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1848, egli rispose che non l'avrebbe fatto senza un ordine del suo immediato superiore.

Nell'8° si chiede la concessione di una porzione di un salto demaniale, che ivi si nomina, adducendosi in appoggio a tale domanda la mancanza di terreni per le occupazioni agricole della popolazione; la quantità invece di simili terreni che si posseggono dai comuni circostanti; la maggior regolarità del limite territoriale che risulterebbe dall'aggregazione di quel salto al comune dei petenti.

Nel 9° si fa menzione di vari salti a cui credono i petenti di aver diritto in parte per aver contribuito nelle spese di liti sostenute in proposito da esso comune di Oliano in concorso con altri luoghi finitimi contro il mandamento di Tarrabus.

Nel 10° si move lagnanza che le spese del predicatore quaresimale di annue lire 220 e di altri oggetti di culto siano a carico del comune anzichè del vescovo, il quale dalle decime di quel solo comune ritrae, secondochè è detto nella petizione, non meno di lire 5000 all'anno.

Nell'11° si chiede l'abolizione del camparo per non esservi